

OGGETTO: Riscossione coattiva tramite ruoli contributo ex art. 8 e 11, comma 6 Legge 59/1992.

Con nota n.23 luglio 1997 la scrivente comunicava a codesti Uffici che, con decreto interministeriale del 18 marzo 1997, pubblicato nella G.U. n.101 del 3 maggio 1997, il Ministero delle Finanze aveva autorizzato questo Ministero a riscuotere coattivamente tramite ruoli i contributi dovuti dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle Associazioni nazionali riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% annuo degli utili.

Ciò premesso, dovendo dare avvio alla procedura di cui trattasi, ai fini di una corretta compilazione dei ruoli, si forniscono le istruzioni seguenti :

DESTINAZIONE DEL 3% DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

Ai sensi dell'art.11 comma 6 della legge 31 gennaio 1992, n.59, le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute debbono destinare una quota degli utili annuali pari al 3% per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tale obbligo decorre dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

TERMINI PER L'ADEMPIMENTO

La legge 59 non prevede un termine tassativo per assolvere all'obbligo del versamento diretto né indica le relative modalità.

Questa Direzione aveva in precedenza individuato nei 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio i termini entro cui adempiere.

Con l'introduzione della procedura di riscossione coattiva di cui nelle premesse, si è reso necessario fissare con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 aprile 1998, pubblicato nella G.U. del 18 maggio 1998, il termine perentorio di 60 giorni da quello successivo all'approvazione del bilancio per l'adempimento diretto da parte delle società cooperative. Con lo stesso decreto sono state peraltro precisate le modalità di versamento. [\(All. 1\)](#)

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art.11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 904/77.

I casi di esclusione dalla base di calcolo sono:

- la quota di utile determinata ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del c.c. destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate;
- le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti negativi di reddito;
- le somme accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento di contributi in c/ capitale quando questi non costituiscono componenti attivi della gestione (ricavi);
- enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937 n.1706 e successive modificazioni per i quali la quota del 3% è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

COMPILAZIONE DEI RUOLI

Con nota prot. n. 2721 in data 19.6.98 il Consorzio Nazionale dei Concessionari ha comunicato di aver istituito i seguenti codici tributi:

- n. 8673-contributo ex art. 11, comma 6 L.59/92;
- n. 8669-contributo ex art. 11, comma 6 L.59/92- interessi.

Codesti Uffici dovranno procedere alla compilazione dei ruoli con le stesse modalità di quelli relativi ai contributi ispettivi , ma con le differenziazioni del caso.

Dovranno, pertanto, essere iscritte a ruolo le somme dovute per il mancato o insufficiente versamento diretto dei contributi di cui trattasi.

In caso di iscrizione a ruolo la data di decorrenza per il calcolo degli interessi nella misura prevista dall'articolo 3 comma 141 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ([All. 2](#)) sarà quella del giorno successivo all'approvazione del bilancio.

Il calcolo degli interessi verrà effettuato dal Consorzio e, pertanto, codesti Uffici dovranno indicare nel ruolo unicamente la data di decorrenza degli interessi di mora sul tributo di cui trattasi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Codeste Direzioni avranno cura, in applicazione dell'art. 11, comma 10 della Legge 59/92, di segnalare ai competenti Uffici fiscali ed ai soggetti che hanno concesso benefici di qualsiasi altra natura nonché alle Prefetture le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento nei termini previsti.

ALLEGA TO 1:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1998.

Determinazione delle modalità di versamento del contributo del 3% annuo degli utili di esercizio delle società cooperative.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, articoli 8 e 11, comma 6, che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione;

Visto il decreto interministeriale datato 18 marzo 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1997, emanato di concerto tra il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale si autorizzava la riscossione coattiva mediante ruoli dei contributi di cui al punto precedente, dovuti dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

Considerata la necessità di fissare un termine entro cui i soggetti giuridici di cui al punto precedente debbono assolvere al versamento diretto;

Decreta:

art. 1

La riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% annuo degli utili di esercizio, è effettuato con versamento diretto a mezzo bollettino di c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale di Viterbo entro sessanta giorni da quello successivo all'approvazione del bilancio di esercizio.

art. 2

Decorso il termine di cui all'art. 1 troverà applicazione la procedura di riscossione coattiva mediante ruoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dal Ministro delle finanze datato 28 dicembre 1989.

Roma, 14 aprile 1988

Il Ministro: TREU